



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

composto dai sigg.ri Magistrati

dr. Calogero Domenico Cammarata Presidente

dr. Gaetano Sole Giudice

dr. Gregorio Balsamo Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1517/11 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

(A), nato a ... il ... , elettivamente domiciliato in ... , corso ... n. .., presso lo studio dell'avv. ..., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio;

RICORRENTE

CONTRO

(B), nata a ... il ... , elettivamente domiciliata a ... in via ... n. ..., presso lo studio dell'avv. ..., che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione;

RESISTENTE

E CON L'INTERVENTO

del **Pubblico Ministero**

INTERVENIENTE NECESSARIO

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18 febbraio 2015 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia; il Pubblico Ministero concludeva successivamente non opponendosi all'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato **(A)** conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale **(B)**, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con la medesima contratto in ... il ... ed esponendo:

- che dalla loro unione è nato un figlio, oggi maggiorenne e coniugato;
- che nel 2008 i coniugi, divenuta la convivenza ormai intollerabile, addivenivano alla separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso del 26 marzo 2008 e modifiche apportate all'udienza dell'8 luglio 2008;
- che la situazione reddituale della **(B)** è migliorata, percependo la stessa due pensioni e avendo ereditato dalla madre la casa di abitazione ed altri beni.

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con previsione di un assegno divorzile in favore della resistente non superiore ad € 300,00.

Costituitasi in giudizio, la **(B)** rappresentava che il ricorrente,

nel mese di giugno 2011, le aveva chiesto di ricostituire l'unità familiare, tornando ad abitare con lei e ricostituendo l'unione materiale e spirituale sino al settembre 2011, quando il **(A)** decideva nuovamente di abbandonare la casa familiare senza alcuna spiegazione.

Ritenendo che tale circostanza comportasse il venir meno di uno dei requisiti richiesti dall'art. 3 l. 898/70, la **(B)** si opponeva all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da controparte.

In subordine, rappresentava di percepire una pensione di invalidità, ma che, al momento della percezione della pensione "sociale", di circa € 500,00, la stessa non sarebbe più stata erogata. Dava altresì atto di essere affetta da varie patologie e di dover acquistare medicinali per la somma di € 100,00 circa al mese. Di contro il ricorrente sarebbe titolare di tre pensioni per un importo complessivo di € 2.600,00 circa mensili, oltre al TFR percepito successivamente alla omologa della separazione. Sulla base di tali elementi, chiedeva che le venisse corrisposto un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili.

Veniva, quindi, esperito, con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale, cui seguiva, il 9 dicembre 2011, la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti.

All'udienza del 18 febbraio 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il Pubblico Ministero concludeva, successivamente, non opponendosi all'accoglimento del ricorso.



1. Per quanto attiene alla domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va anzitutto rammentato che l'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, prevede, quale requisito indispensabile al fine di ottenere la pronuncia in parola, che la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.

Nello specifico, il pregresso stato di separazione tra i coniugi può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità (cfr. Cass. sent. n. 1227/00).

Orbene, per quanto attiene al caso di specie, i testimoni escussi hanno concordemente confermato che il ricorrente, tra il giugno e il settembre del 2011, ha effettivamente ripreso la convivenza con la **(B)**.

La teste **(C)**, in particolare, ha dichiarato di aver visto che il sig. **(A)** portava la spesa a casa, mentre la sig.ra **(B)** gli lavava la biancheria, che i due uscivano assieme, che hanno passato alcuni giorni

al mare con il figlio e che uscivano tutte le domeniche, che insomma sembravano una coppia sposata e serena (v. dichiarazioni rese all'udienza del 5 novembre 2014).

Il teste **(D)**, figlio della coppia, ha tuttavia chiarito che tale situazione non era stabile, vi erano delle volte in cui il padre rimaneva a casa della madre e altre volte in cui andava via, si trattava di un tentativo del padre al fine di verificare la possibilità di ricostituire l'unione coniugale, terminato quando si è reso conto che la situazione non poteva più andare avanti (v. dichiarazioni rese all'udienza del 28 marzo 2013).

Sulla base di tali dichiarazioni, deve ritenersi che non ricorrano gli estremi dell'interruzione della separazione eccepita da parte resistente.

Ed invero, se da un lato è stata data certamente prova di un riavvicinamento da parte della coppia, anche con la ripresa (seppur parziale) della convivenza, è pur vero, dall'altro lato, che tale situazione non si sia concretizzata in una durevole ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale, anche tenuto conto della brevità del periodo in questione (circa tre mesi nel corso dell'estate del 2011).

Ad ulteriore conferma dell'occasionalità del riavvicinamento si osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato dal **(A)** nell'ottobre 2011, appena un mese dopo il termine della convivenza con la moglie. Tale circostanza deve, infatti, ritenersi chiaro sintomo della mancata ricostituzione del vincolo coniu-

gale e della natura e delle finalità del riavvicinamento intervenuto tra le parti come peraltro delineato dal teste **(D)**.

L'eccezione sollevata da parte resistente, pertanto, non può essere accolta.

Di contro, va accolta la domanda proposta dal ricorrente, atteso che sono trascorsi più di tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, non essendo intervenuta alcuna concreta e durevole ricostituzione dell'unità familiare e permanendo l'irreversibile crisi del vincolo coniugale, come desumibile anche dalla pacifica circostanza dell'interruzione della convivenza tra le parti.

2. In ordine alla questione concernente la determinazione dell'eventuale assegno divorzile in favore della resistente, si osserva che, sulla base della documentazione in atti, risulta che il **(A)** percepisce un reddito annuo di € 14.000,00, mentre la **(B)** di € 6.000,00, e che quest'ultima ha ricevuto in eredità dalla madre diversi cespiti, tra cui l'immobile adibito a sua abitazione.

Deve inoltre ritenersi che non siano stati acquisiti elementi idonei a far ritenere che la situazione reddituale della resistente sia mutata *in peius* rispetto al tempo dell'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti da parte del Presidente del Tribunale.

La **(B)**, infatti, non ha fornito alcuna prova della percezione, da parte del ricorrente, di redditi superiori rispetto a quelli dichiarati, non apparendo sufficiente la dichiarazione resa dal figlio, in sede di prova testimoniale, secondo cui i genitori, durante il periodo di ri-

presa della convivenza, avevano un tenore di vita agiato (circostanza, comunque, del tutto genericamente dedotta e, in quanto tale, irrilevante ai fini del decidere).

Del pari insufficiente appare inoltre la comunicazione dell'I.N.P.S. dell'1 febbraio 2012, attestante che la pensione sociale spettante alla resistente ammonta ad € 18,69, non avendo la stessa prodotto documentazione sulla base della quale poter escludere la percezione di altri redditi o comunque l'attuale ammontare degli stessi.

Ciononostante, sulla base degli elementi acquisiti, deve ritenersi che la resistente sia, allo stato, priva di sufficienti mezzi di sussistenza.

Tali circostanze legittimano, ad avviso di questo Collegio, la previsione in favore della stessa di un assegno divorzile.

Per ciò che concerne il relativo importo (nonché la decorrenza e la rivalutazione), appare adeguato confermare la statuizione al riguardo adottata con l'ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2011.

3. In considerazione dell'esito del giudizio, giusta il principio della soccombenza, stante l'opposizione della resistente all'accoglimento della domanda di parte ricorrente ed il rigetto delle domande dalla stessa proposte, **(B)** va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da **(A)**, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta nelle varie fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e sentito il Pubblico Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in ... in data ... da **(A)**, nato a ... il ..., e da **(B)**, nata a ... il ..., trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune al n. .., volume .., parte .., serie .. dell'anno ...;
- 2) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- 3) conferma l'ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2011 relativamente all'ammontare, alla decorrenza e alla rivalutazione dell'importo che **(A)** è tenuto a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a **(B)** a titolo di assegno divorzile;
- 4) condanna **(B)** a rifondere a **(A)** le spese processuali da questi sostenute, che si liquidano in € 4.025,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17 giugno 2015.

Il Presidente

Il Giudice Estensore

Calogero Domenico Cammarata

Gregorio Balsamo

Depositata il 23 giugno 2015